



Bologna, 3 novembre 2016

**Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
della Regione Emilia-Romagna**

Gentile Presidente, con la presente chiediamo l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea Legislativa del seguente progetto di legge: **“Modifiche alla legge regionale 03 marzo 2016, n.2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali)”**.

Gabriele Delmonte

Massimiliano Pompignoli

Alan Fabbri

Fabio Rainieri

Stefano Bargi



Daniele Marchetti

Matteo Rancan

Marco Pettazzoni

Andrea Liverani



## RELAZIONE

Il seguente progetto di legge interviene per modificare alcune disposizioni contenute nella legge regionale 03 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali).

Il testo, licenziato dall'Assemblea legislativa lo scorso 1° marzo, ha aggiornato l'impianto normativo regionale sull'organizzazione degli esercizi farmaceutici, suscitando ampie critiche sulla ridefinizione delle norme che regolano lo svolgimento del servizio prestato in turno.

I commi 5 e 6 dell'art. 13 dell'attuale nuova legge hanno infatti rivoluzionato le modalità di esercizio del servizio di turno, imponendone lo svolgimento "di norma" a battenti aperti, con la sola possibilità che il Sindaco possa disporre una deroga per la fascia notturna, concedendo che solo ed esclusivamente in questo caso, il servizio possa svolgersi a battenti chiusi con presenza del farmacista all'interno dei locali o - diversamente - a chiamata.

Tale nuova norma ingabbia, dal punto di vista della flessibilità nell'espletamento del servizio, gli operatori del settore e appare assolutamente inadeguata a fornire una risposta concreta ed efficace a tutte quelle farmacie che operano in zone rurali o in Comuni particolarmente esposti, specialmente nelle ore notturne, ad episodi di microcriminalità. Il fenomeno delle rapine in farmacia infatti sta assumendo proporzioni allarmanti in tutta la Regione.

A riguardo, è facile prevedere, che tutti i titolari di farmacie coinvolte nel servizio notturno, si rivolgeranno al Sindaco del proprio Comune per sollecitarne lo svolgimento "in deroga" e quindi in condizioni di sicurezza.

Altrettanto discutibile è l'obbligo dell'espletamento del servizio a battenti aperti in tutti gli orari diurni, feriali e festivi. Questo tipo di approccio risulta del tutto incongruo e sovradimensionato alla domanda dei cittadini nonché un costo aggiuntivo non indifferente a fronte di un peggioramento delle condizioni di sicurezza.

Per risolvere alle criticità esposte in premessa, il seguente progetto di legge si propone di apportare delle modifiche all'art. 13 (*Orari di apertura e chiusura delle farmacie*) della legge regionale 03 marzo 2016, n. 2, andandone a sostituire i commi 5 e 6.

Entrando più nel dettaglio, l'art.1 ripristina la possibilità, in capo ai farmacisti, di effettuare il servizio prestato in turno, sia a porte aperte che a porte chiuse, con modalità flessibili - elencate al comma 6 - e lasciando altresì la discrezionalità al Sindaco di stabilire ulteriori adeguamenti frutto di particolari esigenze locali.

L'articolo 2 chiude la proposta di legge con la norma finanziaria.



**“Modifiche alla legge regionale 03 marzo 2016, n.2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali)”**

### **Art. 1**

#### **Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016**

1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, è sostituito dal seguente:

“5. Il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato sia a battenti aperti sia con le modalità di cui al comma seguente, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire particolari adeguamenti frutto di specifiche esigenze locali.”

2. Il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, è sostituito dal seguente:

“6. Negli orari notturni o eccedenti la normale apertura della farmacia, il servizio di turno è prestato a battenti aperti o, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

- a) A battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all’interno dei locali della farmacia o in locali situati nello stesso stabile;
- b) Per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche attraverso il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall’avvio della chiamata.”

### **Art. 2**

#### **Norma finanziaria**

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio.

### **Art. 3**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.